

## TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA N. 6032/2023 R.G.

OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni

Oggi 19/10/2023 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi

L'Avv. GRANINI ROMMY per parte attrice. E' presente il Sig. BOATTIN DANIELE, legale rappresentante di EDILNORDEST S.R.L.

L'Avv. DALLA VALLE PAOLA per parte convenuta, presente personalmente

Si interloquisce con le parti e con i difensori rispetto alla possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, allo stato non percorribile.

Le parti insistono per le istanze e conclusioni formulate, contestando quanto *ex adverso* dedotto.

Il Giudice, ritenuta l'opportunità di decidere la questione pregiudiziale relativa alla clausola compromissoria, invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.


L'Avv. Dalla Valle ribadisce che il finanziamento di cui si controverte non rientra nell'ipotesi ex art. 2467 co. 2 c.p.c. L'Avv. Granini contesta, richiamandosi ai propri atti e conclude come da I memoria.

Le parti ribadiscono le conclusioni già spiegate, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.

Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.

Il Giudice  
*dr. Gianluca Brol*





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
Prima CIVILE

R.G. 6032/2023

Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 6032/2023 R.G. promossa

da

**EDILNORDEST S.R.L.** (C.F. 03842810271), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. GRANINI ROMMY

ATTORE

contro

**BOATTIN LORELLA** (C.F. BTLLLL58E55I373G), con il patrocinio dell'Avv. DALLA VALLE PAOLA

CONVENUTO

OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni  
sulle conclusioni verbalizzate all'udienza del 19/10/2023

**FATTO e DIRITTO**

E' emerso che con ricorso monitorio depositato il 09/03/2023 Boattin Lorella ha adito il Tribunale di Venezia affinché fosse ingiunto "*alla società Edilnordest srl con sede in via Cesco Baseggio 9 c.f. e p.iva 03842810271 in persona del legale rappresentante pro tempore di pagare, immediatamente alla notifica dell'emanando decreto, a favore della ricorrente Boattin Lorella nata a San Stino di Livenza la capital somma di € 652.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre spese e competenze legali da liquidarsi come da nota che si dimette, tassa di registro nella misura che sarà liquidata e spese legali tutte successive occorrente*".





A fondamento delle proprie pretese la Sig.ra Boattin deduce di essere figlia ed erede *ab intestato* di Boattin Giocondo, deceduto a Venezia il 09/10/2021; che coerede nella successione è il fratello Boattin Daniele, stante la rinuncia all'eredità formalizzata dalla madre Modolo Lidia; che il Sig. Boattin Giocondo vantava un credito di € 1.305.000,00 nei confronti della società Edilnordest S.r.l., di cui era socio; che, pertanto, le spetterebbe una somma corrispondente alla metà del credito vantato dal *de cuius*, da dividersi al 50% tra i due figli ed eredi.

Con decreto ingiuntivo N. 608/2023 dd. 14/03/2023 R.G. 3697/2023 il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda monitoria, senza concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Edilnordest S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, stante la clausola compromissoria inserita nello Statuto della Società, di cui il Sig. Boattin Giocondo era socio.

All'udienza dd. 19/10/2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuta l'opportunità di decidere sulla pregiudiziale questione di competenza, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c.


\*\*\*

E' fondata l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente, in forza della clausola arbitrale contenuta nello statuto di Edilnordest S.r.l.

Si premette che nella presente sede la Sig.ra Boattin Lorella non agisce in qualità di socia, né fa valere diritti che le possano spettare con riferimento ad un eventuale subentro nella titolarità della quota già appartenuta al padre Boattin Giocondo. Si è appreso che, con riguardo alla amministrazione della quota societaria ereditata dai due fratelli Boattin Lorella e Boattin Daniele, il Tribunale ha nominato un amministratore, stante il dissidio tra le parti. Nondimeno, dall'oggetto del giudizio esulano le difese riferite alla successione ovvero alla titolarità della predetta partecipazione sociale.

Invero, l'ingiungente ha azionato il ricorso monitorio chiedendo il pagamento di un credito di cui era titolare il padre Boattin Giocondo nei confronti della società Edilnordest S.r.l. La Sig.ra Boattin Lorella, che agisce in qualità di erede del *de cuius*, è subentrata nei diritti ed obblighi





che a lui facevano capo e, più in generale, nella stessa posizione sostanziale del defunto. In altri termini l'ingiungente, con riferimento al credito di cui si controverte, esercita le medesime facoltà ed azioni che spettavano al padre, soggiacendo agli stessi limiti e vincoli.

Sul punto si evidenzia che l'art. 33 dello Statuto di Edilnordest S.r.l. prevede che "Le controversie che potranno sorgere tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo, l'organo di liquidazione, i Sindaci, o tra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza dell'attività sociale o dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto, saranno affidate al giudizio di un Collegio Arbitrale – composto da tre membri – tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fattene dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio Arbitrale. In caso di loro disaccordo vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Venezia. Gli arbitri decideranno secondo diritto. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi fare carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo dello stesso. In relazione a quanto precede va inteso per parte un unico centro di interessi, che potrà far capo anche a più persone".

L'arbitrato previsto nello Statuto ha natura rituale, considerato che si fa riferimento a decisione secondo diritto, unitamente a formalità di nomina e costituzione che non si attagliano all'arbitrato irrituale. Si rammenti, inoltre, che in caso di dubbio in ordine alla natura dell'arbitrato, deve prevalere la qualificazione come arbitrato rituale, tenuto conto che la relativa procedura offre maggiori garanzie per le parti coinvolte (cfr. Cass. Civ. n. 24462/2021).

Le espressioni utilizzate nello Statuto rendono palese che i soci intendevano sottrarre alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie comunque connesse al rapporto sociale ("Le controversie che potranno sorgere tra i soci o tra i soci e la società (...) in dipendenza dell'attività sociale o dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto"). Tra queste sono comprese tutte le liti con oggetto correlato alla qualità di socio dell'originario creditore Boattin Giocondo.

Il finanziamento concesso dal socio nei confronti della società inerisce inevitabilmente ai rapporti societari, intesi come insieme di situazioni giuridiche riconducibili alla partecipazione





sociale, poiché disposto da un membro della compagine sociale in favore dell'ente, al fine di consentire la realizzazione dell'oggetto sociale, specie se si considera che nel caso in esame trattavasi – come è pacifico – di un prestito infruttifero. L'operazione, dunque, si è inserita nell'ambito di un rapporto connesso al possesso della qualità di socio, con la conseguenza che le valutazioni rispetto ai presupposti per il rimborso si ricollegano necessariamente al rapporto societario, senza che rilevi la circostanza che la Sig.ra Boattin sia o meno divenuta socia in séguito alla morte del padre, nella cui posizione ella è subentrata.

Non può, quindi, sostenersi che il Sig. Boattin Giocondo avesse agito come qualsiasi terzo estraneo alla società, tenuto conto che il prestito si inserisce nella complessiva gestione di una società a responsabilità limitata, di cui egli era socio al 50%, ed in cui la restante quota del 50% è di proprietà dello stesso Sig. Boattin Daniele, odierno opponente. Pertanto, anche in ragione del tipo sociale e della composizione ristretta e familiare della compagine, le clausole di cui allo Statuto vanno lette secondo la *ratio* di risolvere in forma non giurisdizionale le controversie riferite ai rapporti tra i soci e tra soci e Società, relative all'operatività di quest'ultima.

Si osserva, del resto, che non è dirimente la riconducibilità o meno del finanziamento al paradigma di cui all'art. 2467 c.c., che detta una regola relativa al rimborso di operazioni considerate anomale. Invero, le modalità ed i presupposti del rimborso sono questione diversa dalla natura del finanziamento che, ove concesso da un socio alla società, ricade nell'ambito applicativo della clausola compromissoria. Va, quindi, condivisa l'argomentazione di parte opponente, secondo cui un finanziamento che sia stato concesso al di fuori delle condizioni ex art. 2467 c.c. non soffrirà della postergazione rispetto agli altri crediti e, pur tuttavia, non cesserà di essere collegato al rapporto sociale.

Come ha ritenuto la Corte di Appello di Milano (sent. n. 1342/2020 dd. 04/06/2020) “In definitiva, il solo fatto che il finanziamento provenga da un socio implica - soprattutto quando si tratta di valutare se sussistono, o meno, i presupposti per pretendere il rimborso - valutazioni che si ricollegano al rapporto societario che, come correttamente osservato dalla difesa appellata, "non verrebbero minime in gioco se il rapporto intercorresse con un non socio". Si osserva, inoltre, che “la clausola compromissoria non è un patto accessorio del





contratto nel quale è inserita, ma costituisce un negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce. Secondo le regole generali di trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive, il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venir meno dell'originario titolare, prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa - appunto ed in tal senso - l'autonomia della clausola compromissoria”.

Va, conseguentemente, dichiarata la competenza del collegio arbitrale, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, della mancata assunzione di prove costituenti e della circostanza che il procedimento viene definito in accoglimento di una eccezione pregiudiziale, senza esame del merito, in complessivi € 5.481,70 per onorari; € 870 per esborsi; 15% spese generali; iva e cpa come per legge

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:

- **DICHIARA** l'incompetenza del Tribunale di Venezia, in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 33 Statuto EDILNORDEST S.R.L.
- **REVOCA** per l'effetto il decreto ingiuntivo N. 608/2023 dd. 14/03/2023 R.G. 3697/2023 del Tribunale di Venezia
- **CONDANNA** la convenuta BOATTIN LORELLA alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio sostenute da EDILNORDEST S.R.L., che si liquidano in complessivi € 5.481,70 per onorari; € 870 per esborsi; 15% spese generali; iva e cpa come per legge


Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione a verbale.



Sentenza n. 1830/2023 pubbl. il 19/10/2023

RG n. 6032/2023

Repert. n. 6364/2023 del 20/10/2023



Venezia, così deciso il 19/10/2023

Il Giudice

*dr. Gianluca Brol*

Arbitrato in Italia

